

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ EDITORIALI DEL DIPARTIMENTO  
(a norma del Regolamento per la disciplina delle attività editoriali dell'Ateneo, art. 2 comma 1)

Art. 1

1. Il Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) favorisce la pubblicazione di monografie, miscellanee, articoli e altri prodotti scientifici i cui autori o curatori appartengono al personale docente della struttura o contribuiscono alle sue attività scientifiche in qualità di titolari di assegno di ricerca o di borsa di studio, di iscritti a corsi di Dottorato di ricerca o altro corso di studio, di professori o ricercatori visitatori nonché di collaboratori ad altro titolo alle proprie attività scientifiche.
2. A tale scopo il DSU:
  - a) nei limiti delle disponibilità finanziarie destina una quota del *budget* annuale alla pubblicazione dei prodotti della ricerca del personale docente, dei titolari di assegno di ricerca e degli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca del Dipartimento;
  - b) esplica attività editoriale attraverso proprie collane e riviste inerenti le quattro aree scientifico-disciplinari di competenza, privilegiando la collaborazione con la Fondazione Roma Tre-*Education* e il marchio Roma TrE-*Press*;
  - c) riserva al finanziamento delle proprie iniziative editoriali una percentuale dei fondi di cui alla precedente lettera a), nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 5.

Art. 2

1. Le collane e le riviste di Dipartimento sono approvate dal Consiglio di Dipartimento su proposta della Commissione Ricerca.
2. Per ciascuna iniziativa editoriale la proposta individua:
  - a) una Direzione scientifica, costituita da uno o più Direttori ovvero da un Comitato Direttivo, nonché, limitatamente alle riviste, un Direttore responsabile anche esterno alla Direzione scientifica;
  - b) un Comitato Scientifico;
  - c) apposite procedure di referaggio al fine di garantire la qualità dei lavori da ammettere alla pubblicazione;
  - d) la modalità di pubblicazione (tradizionale e/o open access) e la Casa editrice di riferimento.
3. Gli organi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma possono comprendere personale esterno al Dipartimento.
4. La sostituzione della Direzione e del Direttore responsabile è approvato dal Consiglio di Dipartimento su proposta della Commissione ricerca.

5. La modifica del Comitato Scientifico è approvata dal Consiglio di Dipartimento su proposta della Direzione della collana o rivista.

#### Art. 3

La collaborazione tra il DSU e la Casa editrice di ciascuna iniziativa editoriale è formalizzata attraverso la stipula di un accordo scritto, che definisce i requisiti grafico-editoriali e tecnico-informatici del prodotto, l'attribuzione dell'ISBN/ISSN, nonché le procedure di composizione, pubblicazione e diffusione. Le attività editoriali affidate alla Fondazione Roma *Tre-Education* e al marchio Roma *TrE-Press* sono soggette al Regolamento per la disciplina delle attività editoriali dell'Ateneo.

#### Art. 4

1. La Direzione di ciascuna collana o rivista:

- a) concorda con la Casa editrice la linea grafico-editoriale, la composizione/impaginazione e la tempistica del progetto;
- b) coordina le attività del Comitato scientifico;
- c) riceve le proposte di pubblicazione e presiede alle procedure di referaggio;
- d) richiede alla Casa editrice i preventivi per le spese di composizione, pubblicazione e diffusione di ciascun volume e sottopone al Dipartimento, per il tramite della Commissione ricerca, l'eventuale richiesta di finanziamento;
- e) può avvalersi di un Comitato di redazione per la revisione e la correzione delle bozze dei testi preventivamente approvati;
- f) autorizza la pubblicazione.

2. Il Comitato Scientifico:

- a) sottopone alla Direzione monografie, miscellanee, saggi o articoli ritenuti idonei di autori interni o esterni al Dipartimento;
- b) su richiesta della Direzione esprime una valutazione sui contributi presentati per la pubblicazione, propone la nomina dei referee e coadiuva la Direzione nell'espletamento delle funzioni di *editor*;
- c) propone ogni iniziativa utile alla promozione della collana o della rivista, sostenendone l'accreditamento presso le società scientifiche dei diversi settori scientifico-disciplinari a livello nazionale e internazionale.

#### Art. 5

La ripartizione dei fondi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e le modalità di copertura finanziaria delle attività editoriali del Dipartimento sono deliberate annualmente dal Consiglio di Dipartimento su proposta della Commissione ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la pubblicazione dei prodotti della ricerca all'interno di collane del DSU, soprattutto se *open access*, costituisce per gli afferenti al Dipartimento criterio preferenziale per l'accesso ai fondi;
- b) una quota parte dei fondi è riservata alla copertura almeno parziale delle spese di impaginazione e stampa delle riviste del DSU, tenendo conto dei costi di produzione, delle modalità editoriali, del riconoscimento scientifico;
- c) in via eccezionale e per circostanziate ragioni la Direzione di una collana può proporre il cofinanziamento di volumi i cui autori siano studiosi di comprovata rilevanza scientifica e culturale a livello internazionale pur non afferenti al DSU.